R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Rossella CASSANETI	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa iscritto con il n° 74824 nel registro di segreteria, proposto dalla PROCURA REGIONALE presso questa Sezione in persona del V.P.G. Gianluca BRAGHÒ;

C O N T R O

ALLOCCA Celestino, nato a Napoli il 22 giugno 1975 e residente a Pomigliano d'Arco (NA) in via Francesca Morvillo n° 1, codice fiscale LLCCST75H22F839R, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Scatola e Corrado Esposito (l'una del foro di Napoli e l'altro del foro di Nola), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Generale Giordano Orsini n° 30 presso lo studio dei difensori stessi;

MONACO Giuseppe, nato a Napoli il 5 dicembre 1957 e residente a San Giorgio a Cremano (NA) in via Pittore n° 88, codice fiscale MNCGPP57T05F839Z, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Laura Rita Laudadio e Gianluca Vozza (l'una del foro di Napoli e l'altro del foro di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in

piazza Giacomo Matteotti n° 7 presso lo studio del primo di tali difensori;

Izzo Pasquale, nato a Casagiove (CE) il 16 luglio 1962 e residente a Pastorano (CE) in via Italia n° 113, codice fiscale ZZIPQL62L16B860H, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Giacomardo (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli al centro direzionale – isola G/8 presso lo studio del difensore stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 23 settembre 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Allocca Celestino, Monaco Giuseppe e Izzo Pasquale in relazione alla condotta di questi ultimi due, nella loro qualità di dirigenti dell'ASL Napoli 1 Centro, riguardo all'assunzione dell'Allocca alle dipendenze di tale ASL, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di trentotto ore settimanali avente decorrenza dal 1° novembre 2020, per un posto di medico specialista in fisiatria e con assegnazione alla residenza sanitaria assistita per disabili "Fontanelle" (d'ora in poi: la RSA).

In particolare la Procura attrice ha evidenziato la situazione d'incompatibilità in cui versava l'Allocca al momento di quell'assunzione in quanto titolare di 77 azioni della casa di cura Santa Maria del Pozzo s.p.a. (d'ora in poi: la casa di cura), alle cui dipendenze egli altresì lavorava. Inoltre, nella citazione attorea, è stata sottolineata la materiale sussistenza del reato di falso ideologico del privato in atto pubblico: reato perpetrato mercé l'autocertificazione

resa dall'Allocca circa l'attuale inesistenza di situazioni di incompatibilità, allorquando a suo favore era stato disposto lo scorrimento della graduatoria per il predetto posto di lavoro.

Quindi, negando la tenuità fattuale di quel reato, che pur aveva indotto la Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli a chiederne l'archiviazione, l'odierna attrice ha ascritto all'Allocca una causa di decadenza dal rapporto d'impiego presso l'ASL instauratosi grazie a quel mendacio. In particolare è stata reputata irrilevante la cessione delle predette azioni, avvenuta il 25 febbraio 2021 in favore del coniuge dell'Allocca stesso: perché, comunque, questi aveva continuato a svolgere attività professionale presso la già ricordata casa di cura, pur non sovrapponendo le prestazioni lavorative rese presso quest'ultima con quelle a favore dell'ASL Napoli 1 Centro; e perché oltretutto, sul piano sostanziale, non poteva reputarsi positivamente superato dall'Allocca il periodo di prova semestrale riguardante il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ASL stessa.

Perciò in relazione a tale rapporto di lavoro, peraltro conclusosi per dimissioni volontarie il 21 aprile 2023, la Procura attrice ha ascritto all'Allocca un danno erariale pari alla totalità delle retribuzioni lorde erogategli dall'ASL: cioè di 197.595 euro, oltre agli accessori dalla data di percezione di ciascun rateo stipendiale.

Inoltre al Monaco e all'Izzo, nella loro rispettiva qualità di direttore del distretto sanitario n° 29 e di direttore dell'unità operativa complessa (in sigla: U.O.C.) Programmazione ed Assistenza Primaria, la Procura regionale ha contestato di aver omesso non soltanto di

disporre la decadenza dall'impiego nei riguardi dell'Allocca; ma anche di vagliare la condotta lavorativa di quest'ultimo, asseritamente tale da dover provocare il recesso datoriale all'esito del periodo di prova. Perciò nei loro confronti, in via sussidiaria, è stato domandato il ristoro del medesimo danno erariale ascritto all'Allocca, per una quota di metà ciascuno, ad eccezione delle retribuzioni riferite ai primi quattro mesi del rapporto di lavoro stesso: perché, secondo la postulazione attorea, la loro colpa grave era sorta nel momento in cui, comunque, essi avrebbero dovuto risolvere quel rapporto di lavoro, di sèguito a quanto segnalato loro dalla collega Carmela De Cesare.

2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 13 gennaio 2026 si è costituito l'Allocca, eccependo preliminarmente l'indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, sia in via principale che sussidiaria: perché *ex adverso* era stato lamentato un danno derivante tanto da un'assunzione in ipotesi illegittima, quanto dalla mancata cessazione del rapporto di lavoro così instaurato. Nel merito lui ha sottolineato:

- il carattere vincolante della statuizione penale concernente la tenuità del reato ascrittogli;
- l'insussistenza di una nullità del rapporto di lavoro, comunque sanata dalla materiale prestazione lavorativa *ex* art. 2126 c.c.;
- il legittimo possesso di quote azionarie in seno alla casa di cura, oltretutto da lui cedute già durante il periodo di prova;
- la devoluzione al giudice ordinario riguardo all'azione di ingiustificato arricchimento o di ripetizione di indebito oggettivo,

quale scaturente da un rapporto di lavoro reputato nullo dalla Procura regionale, azione che invece quest'ultima aveva esercitato benché la vicenda fosse stata archiviata pure in sede disciplinare.

Inoltre l'Allocca ha invocato l'applicazione del potere riduttivo, la compensazione tra l'eventuale danno ed il lucro insito nelle prestazioni lavorative da lui comunque rese in favore dell'ASL e l'applicazione della novella di cui al comma 1-*octies* dell'art. 1 della legge n° 20/1994. Infine, in via istruttoria, egli ha chiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per quantificare il valore di quelle medesime prestazioni lavorative; nonché l'acquisizione degli atti da lui firmati in costanza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ASL.

3. Con comparsa depositata il 7 gennaio 2026 si è costituito l'Izzo, preliminarmente eccependo la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alla domanda attorea: perché, all'epoca, egli non aveva alcun potestà riguardo all'adozione di eventuali provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dell'Allocca. A tal proposito l'Izzo ha sottolineato che dall'11 febbraio 2022 gli era stato conferito un incarico dirigenziale, presso i distretti sanitari 24 e 73, totalmente distinto rispetto a quello sotteso alla postulazione attorea; e che, anteriormente a quella data, lui aveva svolto presso l'ASL funzioni meramente sostitutive di un altro dirigente, perciò prive di potestà dispositiva.

Nel merito l'Izzo ha sottolineato che, alla luce dell'autocertificazione rilasciata dall'Allocca pur rivelatasi poi ideologicamente falsa, la conseguente lettera di assunzione era stata firmata dal direttore generale dell'ASL e dai direttori amministrativo e

sanitario; e che inoltre, alla data del 1° marzo 2021 in cui l'Izzo stesso aveva affermato che non sussistesse alcuna incompatibilità in capo all'Allocca, realmente questi aveva ormai alienato le azioni pur possedute allorquando era stato assunto presso l'ASL. Per altro verso l'Izzo ha ascritto al comitato zonale dell'ASL l'accertamento di eventuali incompatibilità; e al direttore generale dell'ASL stessa l'adozione dell'eventuale provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dell'Allocca. Inoltre la concorrente attività lavorativa espletata da costui, peraltro non in sovrapposizione temporale con quella presso l'ASL, non era mai stata segnalata all'Izzo stesso; mentre andava ascritta esclusivamente al Monaco la competenza a vagliare l'eventuale esito del periodo di prova svolto dall'Allocca: a nulla rilevando l'opinione che, in proposito, fosse stata manifestata da chicchessia.

In ogni caso l'Izzo ha negato che il danno erariale potesse mai ragguagliarsi alle retribuzioni percepite dall'Allocca, vista l'incontestabile utilità delle prestazioni lavorative rese da costui; e, a sua volta, ha invocato la novella in tema di riduzione dell'eventuale condanna alla misura del 30% del danno in ipotesi reputato esistente.

4. Con comparsa depositata il 13 gennaio 2026 si è costituito il Monaco, innanzitutto evidenziando come l'Allocca non soltanto avesse reso una dichiarazione ideologicamente falsa, onde escludere verifiche a proprio carico; ma, soprattutto, non avesse mai sovrapposto le prestazioni lavorative presso l'ASL e presso la casa di cura: secondo quanto implicitamente confermato anche dalla collega Carmela De Cesare, che pur aveva segnalato la falsità dell'originaria

dichiarazione di non incompatibilità rilasciata dall'Allocca. Inoltre quella dichiarazione era stata acquisita già dall'altro convenuto Izzo; ed altresì al Monaco risultavano attribuiti compiti meramente operativi, senza alcuna gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente e, quindi, senza alcun correlativo potere espulsivo.

Per altro verso il Monaco ha sottolineato che neppure in maniera informale gli erano mai pervenute valutazioni negative, riguardo all'operato dell'Allocca nel corso del periodo di prova; e che comunque, in assenza di riscontro documentale, asserzioni a quel proposito non potevano venir suffragate da testimoni privi di alcuna potestà. Né alcunché poteva desumersi dalla concreta articolazione dei turni di lavoro operata dall'Allocca stesso: ossia dalla sua costante assenza nella mattinata del giovedì, la qual cosa comunque non implicava che lui svolgesse attività lavorativa altrove.

Infine il Monaco ha invocato in via gradata un'amplissima riduzione del danno erariale eventualmente ascrittogli in considerazione dell'omessa *vocatio in ius* di altri corresponsabili del danno stesso, nonché della già ricordato novella legislativa.

5. All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.

D I R I T T O

6.Ritiene il collegio che la domanda risarcitoria azionata con l'atto introduttivo del presente giudizio sia priva di giuridico fondamento nei confronti di tutti i convenuti e debba essere conseguentemente rigettata.

Preliminarmente va osservato che essa trae spunto da una denuncia presentata da De Cesare Carmela, nella qualità di direttore dell'U.O.C. Riabilitazione dell'ASL; e che, all'epoca, l'incarico di direttore sanitario dell'ASL stessa era ricoperto da Corvino Maria, più volte menzionata nell'atto di citazione.

Inoltre l'assunzione dell'Allocca risultava finalizzata a sopperire al collocamento in quiescenza di un altro medico della RSA, di nome Antonio Conte: evento che, all'incirca, si sarebbe verificato in coincidenza con il termine del periodo di prova dell'Allocca.

7. Ciò posto, plurimi elementi inducono ad escludere che questi potesse venir dichiarato decaduto dall'impiego regolarmente svolto o, comunque, esser licenziato, tanto nel periodo di prova quanto successivamente con ciò dovendosi escludere la responsabilità amministrativa sia in via principale che sussidiaria degli odierni convenuti.

Innanzitutto, a pagina 7 della visura camerale acclusa alla denuncia presentata dalla De Cesare il 25 novembre 2021 (allegato 1.6 alla citazione), si evince che il capitale sociale della causa di cura risultava composto da 5.200 azioni: il che rendeva inferiore all'1,5% la partecipazione dell'Allocca, costituita da 77 azioni. Peraltro tale modestissima quota è stata da lui alienata nel giro di neppure quattro mesi dalla sua assunzione alle dipendenze dell'ASL; nonché appena una settimana dopo l'iniziale segnalazione della De Cesare.

Perciò, sul piano squisitamente sostanziale, è condivisibile l'avviso riguardo alla "particolare tenuità dell'offesa" manifestato

dapprima nella richiesta di archiviazione, alla luce della "modalità della condotta" e della "esiguità del danno" da essa derivante; e poi recepito dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Napoli.

8. Oltretutto, proprio dalla sentenza n° 16994/2024 della Suprema Corte pur richiamata dalla Procura regionale, appare indirettamente confermato il principio secondo cui "… dichiarazioni [pur ideologicamente] false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento … in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti": cioè non necessariamente, né tampoco automaticamente.

Analogamente depone pure la pronuncia n° 18699/2019: in virtù della quale la corte di nomofilachia ha cassato con rinvio una sentenza d'appello, confermativa della decadenza dall'impiego di un docente, il quale aveva "… reso dichiarazioni mendaci in sede di autocertificazione, con riferimento alla dichiarata assenza di pregresse condanne penali, in relazione all'assunzione nel comparto scuola, come docente …" (pag. 4), sebbene quegli avesse lamentato che quelle condanne erano risalenti nel tempo o, comunque, concernessero reati estinti o, altrimenti, non iscritti nel casellario giudiziale (pag. 5).

Quindi, ragionevolmente, l'ASL avrebbe potuto adottare non più che una sanzione conservativa. Ed è appena il caso di osservare come non sia mai stata invocata dall'ASL stessa l'eventualità di una decadenza dall'impiego nei confronti dell'Allocca: neppure all'indomani

delle sue dimissioni, in ipotesi nella prospettiva di avanzare nei suoi confronti una domanda risarcitoria analoga a quella odierna.

Men che meno, infine, può postularsi una nullità genetica del contratto di lavoro, ossia un'aprioristica inutilità delle prestazioni lavorative rese dall'Allocca: il quale, incontestatamente, vantava tutti i requisiti professionali per ottenere il posto in questione.

9. Quanto poi al periodo di prova, certamente non poteva indurre ad un recesso datoriale la relazione stilata dalla De Cesare il 15 febbraio 2021 (pag. 15 della citazione), cioè allorquando mancavano due mesi e mezzo al termine di quel periodo durante i quali, riguardo all'operato dell'Allocca, ben poteva mutare *in melius* il vago e generico avviso negativo della De Cesare stessa e del Conte.

Né, ancora, è dato comprendere in qual guisa l'Izzo potesse concretamente accertarsi di quanto lamentato da costoro "… circa l'inadeguatezza professionale dell'Allocca durante il periodo di prova" (pag. 17 della citazione).

10. Infine la Procura regionale riconosce come mai vi sia stata una concomitanza temporale tra prestazioni apparentemente rese dall'Allocca presso l'ASL e, invece, sostanzialmente svolte presso la casa di cura (così a pagina 22 dell'atto di citazione): il che appare sufficiente ad escludere *ipso facto* l'esistenza di un danno erariale.

Neppure vale richiamare una vicenda disciplinare dinanzi all'ordine professionale di appartenenza (pag. 20 della citazione) che, a dire dell'Allocca, si è risolta in senso a lui favorevole, senza che nulla in contrario sia stato dedotto e provato dalla Procura regionale.

11. *Ad abundantiam* con specifico riguardo alla condotta dell'Izzo e del Monaco, nella citazione attorea è alla Corvino che viene decisivamente ascritta la condotta, omissiva, consistita nel mancato licenziamento dell'Allocca al termine del periodo di prova: laddove, a pagina 3, viene lamentato che, nonostante la "… emersione di una chiara incompatibilità assunzionale …, preesistente all'assunzione e giammai rimossa in costanza di rapporto d'impiego pubblico, la Direzione Sanitaria non assunse alcun formale provvedimento di revoca e di cessazione del rapporto …" di lavoro con l'Allocca; e che, "… anzi, facendo trascorrere nel silenzio provvedimentale … il periodo di prova …" semestrale, "… consentì in modo illecito lo svolgimento dell'incarico …, consolidando l'assunzione a tempo indeterminato …".

12. Inoltre la Procura regionale stessa ammette che, nonostante l'esclusione dall'elenco dei medici prescrittori disposta nei confronti dell'Allocca dalla De Cesare allorquando costei aveva segnalato alla Corvino l'incompatibilità dell'Allocca stesso, questi aveva continuato a svolgere quelle funzioni di medico prescrittore su disposizione silente del Monaco (pag. 4 della citazione). Ma è vano ascrivere a quest'ultimo una simile condotta, ove non si dimostri che egli fosse stato a conoscenza di quanto disposto dalla De Cesare.

13. Altresì nulla dimostrava la pur costante assenza dell'Allocca dal servizio il giovedì mattina in quanto, molto semplicemente, essa derivava dalla circostanza che i suoi turni di servizio non cadevano mai in quella specifica mattinata. Ma, pure in tal caso, in sé tale obiettiva circostanza non dimostra una colpa grave

degli altri due convenuti.

Neppure è dedotto alcunché, dall'odierna attrice, a dimostrazione della consapevolezza che costoro avessero o, almeno, potessero avere riguardo alla parallela attività lavorativa svolta dall'Allocca presso la casa di cura della quale era stato azionista: palesemente non essendo sufficiente, a tal proposito, la presenza dell'Allocca presso l'ASL in giornate sempre diverse dal giovedì mattina.

14. La fin qui evidenziata sostanziale infondatezza della domanda attorea, come azionata, comporta la liquidazione delle spese di difesa in favore degli odierni convenuti: le quali, alla luce della diversa entità del *petitum* rispettivamente azionato, vanno liquidate in 2.000 euro in favore dell'Allocca e in 1.000 euro tanto verso l'Izzo quanto per il Monaco, oltre accessori di legge.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 74824:

1) rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale;
2) liquida in 2.000 euro per l'Allocca e 1.000 euro per ciascuno degli altri due convenuti le spese di difesa, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.

Depositata in Segreteria in data 21/09/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

MAURIZIO LANZILLI
CORTE DEI CONTI
21.09.2026 10:27:41
GMT+02:00

IL GIUDICE ESTENSORE

(Eugenio Musumeci)

EUGENIO
MUSUMECI
CORTE DEI CONTI
18.09.2026 16:50:58
GMT+02:00

IL PRESIDENTE

(Michele Oricchio)

MICHELE
ORICCHIO
18.09.2026
10:54:39
GMT+02:00